



**COMUNE DI URBINO**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI IN ECONOMIA**

**APPROVATO**

**con deliberazione del Consiglio Comunale**

**n. 36 del 22 Aprile 2009**

## INDICE

- Art. 1 : Ambito di applicazioni e fonti
- Art. 2 : Tipologie di lavori eseguibili in economia
- Art. 3 : Programmazione
- Art. 4 : Responsabile del procedimento
- Art. 5 : Modalità di esecuzione dei lavori in economia
- Art. 6 : Esecuzione dei lavori in amministrazione diretta
- Art. 7 : Esecuzione dei lavori per cottimi fiduciari
- Art. 8 : Criteri di aggiudicazione
- Art. 9 : Esecuzione con sistema misto
- Art. 10: Perizia suppletiva
- Art. 11: Stipulazione del contratto
- Art. 12: Garanzie
- Art. 13: Requisiti delle ditte esecutrici
- Art. 14: Piani di sicurezza
- Art. 15: Liquidazione dei lavori in amministrazione diretta
- Art. 16: Liquidazione dei lavori effettuati tramite cottimo fiduciario
- Art. 17: Disposizioni finali e transitorie
- Art. 18 : Entrata in vigore

### **ART. 1: AMBITO DI APPLICAZIONE E FONTI**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia dei lavori pubblici e delle forniture e servizi connessi e/o complementari del Comune di Urbino.

2. Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi stabiliti dal D. Lgs. 163/2006 e dal D.p.r. n. 554/1999.

3. Per le acquisizioni delle forniture e dei servizi in economia si applicherà l'apposito Regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia.

4. In presenza di contratti misti, quando comprendano lavori, servizi e/o forniture, si applicherà il presente regolamento qualora i lavori assumano rilievo superiore al 50 per cento.

### **ART. 2: TIPOLOGIE DI LAVORI ESEGUIBILI IN ECONOMIA**

1. Possono effettuarsi in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, i lavori relativi a:

- a) Manutenzione o riparazione di opere od impianti, quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dagli artt. 55, 121 e 122 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm.ii.;
- b) Manutenzione ordinaria e straordinaria di opere o di impianti;
- c) Interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) Lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) Lavori necessari per la compilazioni di progetti;
- f) Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
- g) Lavori di restauro e di manutenzione dei beni di interesse storico, artistico ed archeologico, nonché le operazioni di scavo archeologico, se caratterizzati da effettiva urgenza a provvedere, non dipendente da un fatto imputabile alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 223 del D.p.r. 554/1999 e ss.mm.ii.

2. Possono inoltre essere eseguiti in economia;

- a) I lavori in economia contemplati nel contratto di appalto stipulato con l'appaltatore, già previsti nella procedura di affidamento ai sensi dell'art. 153 D.p.r. 554/1999 e ss.mm.ii.;
- b) Le opere e le provviste in economia relative a lavori appaltati previsti in progetto ma non compresi nel contratto, purché ciò sia stato contemplato nel capitolato speciale, nonché indicato espressamente nel bando di gara e sempre che nel quadro economico del progetto sia previsto l'impegno di somme per i lavori in economia tra quelle a disposizione dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. A9 del D.p.r. 554/1999 e ss.mm.ii; l'assegnazione di tali lavori può essere affidata direttamente all'appaltatore, nel limite di € 200.000,00 purché il responsabile del procedimento ne affermi l'utilità e la convenienza;
- c) Lavori in economia non previsti in alcun modo nel contratto di appalto e nel progetto e che il responsabile del procedimento reputi necessari in corso di esecuzione; essi possono essere affidati all'appaltatore per l'importo massimo del 5% dell'importo originario del contratto e comunque entro 200.000,00 Euro se i lavori in economia vengano configurati come variante al progetto iniziale ai sensi dell'art. 132, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e ss.ii.mm.

3. Nessun intervento di importo superiore potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurre l'esecuzione alle regole del presente regolamento; non sono considerati frazionamenti artificiali le suddivisioni di interventi già individuati dagli strumenti programmatici

dell'Amministrazione, nonché quelle che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del responsabile del procedimento.

### **ART:3: PROGRAMMAZIONE**

1.L'individuazione dei lavori da eseguire in economia viene effettuata nell'ambito degli strumenti di programmazione previsti dalla vigente normativa ed in osservanza delle relative norme.

2.Ai sensi dell'art. 125, comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il programma annuale dei lavori viene corredato dall'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile effettuare una previsione, ancorché sommaria. La pubblicazione dell'elenco annuale adottato dalla Giunta Municipale, costituisce assolvimento all'obbligo della garanzia di una pubblicità adeguata in applicazione dei principi comunitari di trasparenza e proporzionalità.

### **ART. 4: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

1.Per ogni lavoro da eseguire in economia, il Dirigente del settore competente a realizzare l'intervento nomina un responsabile del procedimento. L'incarico può essere conferito anche cumulativamente per più interventi.

2.Al responsabile del procedimento compete l'esercizio dei compiti e delle funzioni previste dalla legislazione vigente.

### **ART. 5: MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA**

1.I lavori in economia, di cui al presente regolamento, possono essere eseguite con i seguenti sistemi:

- a) In amministrazione diretta;
- b) Per cottimi fiduciari;
- c) In forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

2.Si può procedere con il sistema dei lavori in economia in forma mista quando motivi tecnici rendono necessaria l'esecuzione dei lavori parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo fiduciario, nel rispetto delle norme contenute nei successivi articoli 6 e 7.

L'esecuzione dei lavori può essere effettuata sulla base di una progettazione esecutiva, di una stima sommaria dei costi ovvero di una perizia tecnica di spesa, su decisione del responsabile del procedimento.

### **ART.6: ESECUZIONE DEI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA**

1.Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti per mezzo di personale dipendente o di personale eventualmente assunto impiegando materiali acquistati direttamente e mezzi di proprietà o in nolo. Tali lavori non possono comportare una spesa complessiva superiore ai 50.000,00 Euro.

2. L'esecuzione dei lavori in economia tramite il sistema dell'amministrazione diretta viene stabilita dal responsabile del procedimento, il quale provvede direttamente all'effettuazione delle spese nel rispetto delle direttive e degli obiettivi fissati dalla Giunta Municipale nel Piano Economico di Gestione (P.E.G.).

3. Per quanto concerne l'acquisto di materiali od il noleggio di mezzi, il responsabile del procedimento agisce nel rispetto di quanto disposto dal regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e forniture.

### **ART. 7: ESECUZIONE DEI LAVORI PER COTTIMI FIDUCIARI**

1.Sono eseguiti con il sistema del cottimo fiduciario i lavori di cui all'art. 2 comma 1, per i quali si rende necessario ed opportuno l'affidamento ad imprese di fiducia, che assumono il lavoro con l'obbligo di provvedere con propri mezzi all'esecuzione totale o parziale, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento. Tali lavori non possono comunque comportare una spesa complessiva superiore a 200.000,00 Euro.

2. L'affidamento avviene ai sensi dell'art. 125, comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.ii.mm., nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati tramite indagine di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici. Il procedimento da seguire, salvo motivato provvedimento dirigenziale, è il seguente:

- a) Il responsabile del procedimento, quando ricorrono i presupposti fissati dalla legge, individua le imprese da invitare alla gara informale sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica-finanziaria e tecnico-organizzativa dei soggetti, desunte dal mercato e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e, ove possibile, rotazione;
- b) Le imprese individuate ai sensi della lettera a) sono contemporaneamente invitate a presentare, anche in qualità di mandataria di raggruppamento ai sensi dell'art. 37 del D. lgs. n. 163/2006 e ss.ii.mm., l'offerta oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione;
- c) Il contratto verrà stipulato con l'impresa che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'aggiudicazione di appalti di eguale importo mediante pubblico incanto.

3. E' possibile prescindere dalla richiesta di pluralità di offerte nel caso di nota specialità del bene da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, oppure per l'acquisizione di beni connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze per servizi pubblici, pubblica incolumità o per ordine pubblico.

4. L'avvio della procedura di gara informale è disposto con determinazione ai sensi dell'art. 192 D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. dal dirigente competente, con la quale dovrà indicare: i lavori e le opere che devono essere realizzati, l'ammontare della spesa ed i mezzi finanziari per farvi fronte, la conformità degli interventi alle tipologie di lavori previsti dall'art. 2 comma 1 del presente regolamento

5. Per i lavori di importo inferiore a Euro 40.000,00 (IVA esclusa) il responsabile del procedimento può procedere ad affidamento diretto.

6. La seduta di gara è pubblica ed è presieduta dal dirigente del settore o dal responsabile del servizio competenti, con l'assistenza di due componenti scelti fra il personale di ruolo dell'Amministrazione. Dell'esperimento della gara ufficiosa viene redatto apposito verbale, da approvare con determinazione di aggiudicazione definitiva.

7. L'atto di cottimo deve indicare: l'elenco dei lavori e delle somministrazioni; i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo; le condizioni e le modalità di esecuzione, i termini della prestazioni, le modalità di pagamento, le penalità in caso di ritardo ed il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto per inadempimento del cottimista, mediante semplice diffida, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.

8. Per quanto riguarda i lavori d'urgenza e di somma urgenza, si rinvia agli artt. 145 e 18 del D.p.r. 554/1999.

#### **ART.8: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

1. Per l'aggiudicazione dei lavori in economia, di norma l'affidamento avviene in favore della ditta che ha presentato l'offerta con il prezzo più basso; è comunque ammessa, se la tipologia del lavoro o della fornitura lo consiglia, l'aggiudicazione a favore della ditta che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 86 D.lgs. 163/2006. In questo caso i criteri che saranno applicati al fine dell'aggiudicazione della gara dovranno essere indicati nella lettera d'invito, con l'attribuzione dei punteggi per ciascuno di essi.

2. Nel caso di scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dovranno essere osservati i seguenti adempimenti procedurali:

- a) l'eventuale valutazione tecnico-discrezionale dovrà precedere l'apertura della busta contenete l'offerta economica, tranne nel caso in cui la valutazione tecnica sia del tutto inscindibile da quella ecomica;
- b) la valutazione della componente tecnica delle offerte può avvenire in seduta riservata, mentre l'apertura delle offerte economiche deve avvenire in seduta pubblica.

3. Nell'ipotesi in cui si opti a favore del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso non è applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale (art.86 D. Lgs. 163/2006)), salvo che la determinazione a contrattare non disponga diversamente.

#### **ART.9: ESECUZIONE CON SISTEMA MISTO**

1.Si può procedere con il sistema dei lavori in forma mista quando motivi tecnici rendono necessaria l'esecuzione dei lavori parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo fiduciario, nel rispetto delle norme contenute nei precedenti artt. 6 e 7.

#### **ART. 10 PERIZIA SUPPLETIVA**

1.Ove, durante l'esecuzione dei lavori in economia, le risorse finanziarie impegnate risultino insufficienti, il responsabile del procedimento dovrà predisporre e sottoporre al Dirigente una perizia suppletiva dalla quale si evincano: i motivi e le cause che hanno determinato la necessita e l'eventuale importo di spesa aggiuntivo. L'autorizzazione e l'approvazione della perizia è effettuata dal Dirigente competente, qualora la spesa sia contenuta nel limite dell'importo del piano economico di progetto. In nessun caso la spesa complessiva dei lavori potrà superare i 200.000,00 Euro.

#### **ART. 11 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

1.I contratti per l'esecuzione di lavori in economia e l'acquisizione di beni, servizi e forniture ad esso connessi di importo non superiore a 50.000,00 Euro (IVA esclusa) possono essere stipulati, previa regolare assunzione di impegno di spesa, mediante scrittura privata semplice oppure, in caso di ditte commerciali, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito o dal capitolato speciale.

2.La stipulazione mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio di cui al precedente comma avviene, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, con una delle seguenti modalità:

a) sottoscrizione della determinazione di affidamento da parte del soggetto affidatario dei lavori in economia e/o delle forniture e dei servizi ad essi connessi, con dicitura in calce o con foglio allegato della seguente formula "Il presente regolamento ha valore negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del contraente ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per l'esecuzione dei lavori in economia"

b) mediante scambio di corrispondenza (proposta e accettazione).

3. In caso di stipulazione mediante scrittura privata, le sottoscrizioni possono essere effettuate in modo non simultaneo e non contestuale.

4.In contratti di importo superiore a 50.000,00 (IVA esclusa) sono stipulati in forma pubblica amministrativa.

5.La determinazione od il contratto di cottimo di cui ai precedenti commi dovranno necessariamente indicare:

a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;

b) i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;

c) le condizioni di esecuzione;

d)il termine di ultimazione di lavori

e)le modalità di pagamento

f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 137 D. Lgs. n. 163/2006 e ss.ii.mm.;

g) la persona o le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo anche per l'effetto di eventuali cessioni del credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante.

6. Gli aspetti esecutivi dell'atto di cottimo sono di norma disciplinati da un capitolato speciale, allo stesso allegato, redatto seguendo le prescrizioni di cui all'art. 45 D.p.r. 554/1999.

7. I contratti di cui al presente regolamento, data la loro particolare natura, possono essere stipulati autonomamente dai Dirigenti senza l'intervento dell'Ufficio contratti, nel rispetto delle formalità richieste dalla vigente normativa, qualora l'importo comprensivo dell'IVA sia inferiore a quanto stabilito dall'art. 1 e 1 bis del D.M. m. 589300 del 6 maggio 1994 (attualmente Euro 10.329,14 al lordo dell'IVA); tali contratti non devono essere inseriti in raccolte ed elenchi.

8. Qualora gli atti necessari per la stipulazione del contratto siano trasmessi all'Ufficio contratti è necessario che i medesimi siano allegati ad apposita lettera di trasmissione.

#### **ART.12: GARANZIE**

1. Negli affidamenti di lavori tramite cottimo fiduciario di importo superiore ad €40.000,00 (IVA esclusa), a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario viene richiesta una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dall'importo a base d'asta, da presentare mediante cauzione o fidejussione nei modi previsti dall'art. 75 D. Lgs. 163/2006 e ss.ii.mm.

2. La cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii è richiesta in caso di affidamenti per lavori superiori a 40.000,00 Euro.

#### **ART. 13: REQUISITI DELLE DITTE ESECUTRICI**

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 12 del D. Lgs. 163/2006 e ss.ii.mm., l'affidatario dei lavori in economia deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale stabiliti dalle norme di legge, nonché di quelli di capacità professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con la procedura ordinaria di scelta del contraente.

2. Per l'importo di lavori pari e non superiori a Euro 25.000,00 la verifica dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa, viene effettuata mediante acquisizione del certificato di iscrizione del registro delle imprese della C.C.I.A.A. per attività corrispondenti ai lavori da eseguire.

#### **ART.:14 PIANI DI SICUREZZA**

1. Quando previsto in relazione alla tipologia dei lavori, nel contratto di cottimo fiduciario va richiamato il piano di sicurezza previsto dall'art. 131 del D. Lgs n. 163/2006 e dal D. Lgs. 81/2008, che ne forma parte integrante e sostanziale.

#### **ART.15: LIQUIDAZIONE DEI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA**

1. Il Dirigente o il responsabile del servizio, su proposta del responsabile del procedimento, dispone la liquidazione dei lavori e delle provviste eseguite in amministrazione diretta mediante stati di avanzamento o contabilità finale corredata dal certificato di regolare esecuzione o certificato su conto finale.

2. Il pagamento delle forniture di materiali, mezzi d'opera, noli, ecc. avviene nel rispetto di quanto previsto dal regolamento comunale di contabilità, sulla base delle fatture presentate dai creditori, unitamente all'ordine di fornitura.

#### **ART. 16: LIQUIDAZIONE DEI LAVORI EFFETUATI TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO**

1.I lavori eseguiti tramite cottimo fiduciario sono liquidati in base a stato di avanzamento e conto finale, dal Dirigente o dal Responsabile del servizio su proposta del responsabile del procedimento  
2Al conto finale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa ed una relazione dei direttore dei lavori nella quale vengono indicati:

- a) i dati del preventivo/progetto e relativi stanziamenti;
- b) le eventuali perizie suppletive
- c) l'andamento e lo sviluppo dei lavori
- d) le eventuali proroghe autorizzate
- e) le assicurazioni degli operai
- f) gli eventuali infortuni
- g) i pagamenti in acconto
- h) lo stato finale ed il credito d'impresa
- i) i termini per il collaudo
- j) le eventuali riserve dell'impresa
- k) l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori

#### **ART. 17 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

1.Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica comunque la normativa vigente applicabile tempo per tempo.

2. Dalla entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogate le norme con il medesimo incompatibili contenute in altri regolamenti e/o atti amministrativi del Comune di Urbino. In particolare viene abrogato il comma 2 dell'art. 14 del Regolamento comunale per gli acquisti di beni e servizi in economia approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 109 del 21 settembre 2006

#### **ART. 18 ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva od eseguibile la relativa deliberazione di approvazione ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000.